

Publicato il 12/03/2022

N. 00111/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00177/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

Rocco Scorrano e Ivana Camerano Spelta Rapini, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Ciccarelli, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via Tirino 134/6;

contro

Comune di Moscufo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 1982 del 20.03.2017, con cui il Comune di Moscufo ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire in Sanatoria n.17/2013

- dell'ordinanza n. 3 Prot. 2636 del 13.04.2017, avente ad oggetto ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza e difformità dal titolo abilitativo.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moscufo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditiper la parte ricorrente l'avv. Sergio Ciccarelli, e per il Comune l'avv. Marcello Angelo Di Iorio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. 177/2017 i ricorrenti, quali proprietari di un terreno con fabbricato agricolo in catasto fg 1 p.lle 531-528,910 e 812, impugnavano, chiedendone l'annullamento, il provvedimento prot. n. 1982 del 20.03.2017 avente ad oggetto decadenza dal permesso di costruire in sanatoria n. 17/2013 per i lavori di demolizione del tratto A tubazione interrata e ricostruzione di detto tratto e opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, tratto di condotta C come da sospensione dei lavori n. 1/2013 su un immobile sito in loc. Bivio Casone ricadente in zona B di ristrutturazione edilizia in catasto fg 1 p.la 1087, e l'ordinanza n. 3 prot. 2636 del 13.04.2017 di ingiunzione e ripristino per opere eseguite in assenza e difformità dal titolo abilitativo in via Piave – viale della Libertà in Comune di Moscufo.

Esponevano in fatto che:

- all'atto dell'acquisto del 25.05.1993 il terreno, ricadente all'interno del centro abitato ed in zona a prevalente destinazione residenziale e in parte edificata, risultava attraversato in due tratti dal Canale Mulino a cielo aperto, la cui parte intermedia ricadente nella proprietà Di Giacomo era intubata con tubazione interrata in cemento, come anche quella a ridosso del centro abitato;

- in data 4.12.2002 avevano ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 46 per la demorricostruzione di un fabbricato per civile abitazione subordinata alla condizione che il fosso di scolo ricadente sulle p.lle 531,814,532 e 535 venisse sistemato in modo da consentire il normale deflusso delle acque;

- terminati i lavori, la canalizzazione prevista in progetto non veniva realizzata perché il tratto "A" che va dal tombino sottostrada di proprietà Di Giacomo risultava paludosa per la presenza di liquidi fognari, e comunque dal 2006 al 2007 la Provincia di Pescara aveva realizzato una canalizzazione per convogliare le acque di scolo su via della Libertà dall'altra parte della strada così eliminando la funzione dei tratti siti nella proprietà dei ricorrenti;

- a fini precauzionali nel 2007 venivano realizzati i tratti "A" da via della Libertà alla proprietà Di Giacomo ed il tratto "C" dalla proprietà Di Giacomo al canale di scolo;

- il canale di scolo della Provincia ha subito diversi cedimenti strutturali e interruzioni ed a seguito di un esposto denuncia del 2012 il Comune di Moscufo ha disposto la sospensione dei lavori con provvedimento n. 1 del 6.02.2013, ed ha successivamente rilasciato la concessione in sanatoria n. 17/2013;

- il permesso di costruire in sanatoria è stato revocato dal Comune a seguito dell'elaborato peritale depositato nel giudizio instaurato ex art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Pescara da cui era risultata accertata la contaminazione dei canali a cielo aperto per commistione tra acque bianche ed acque fognarie con superamento dei valori limite imposti dal t.u.a..

Ciò premesso, a sostegno del ricorso deducevano i seguenti motivi di diritto:

1)Ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione di legge, eccesso di potere, illogicità;

Solo il Comune di Moscufo è competente e legittimato ad eseguire interventi sul sistema fognario, e non può delegare tale attività ai privati, per cui i lavori non possono essere portati a compimento fino a quando lo stesso Comune di Moscufo non avrà eliminato il convogliamento del materiale fognario nel canale e fino a che non siano cessati i ruscellamenti dei liquami ed il terreno non si sia rassodato.

Non ha senso dichiarare decaduti i ricorrenti da un'opera che non ha ragione di essere realizzata a seguito dell'intervento della Provincia di Pescara che nel 2007 ha modificato lo stato dei luoghi.

2)Ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione di legge, eccesso di potere, illogicità;

Rispetto all'ordinanza di ripristino n. 3/2017 con cui viene ordinata la rimozione dei tratti A e C di tubazione esistente ed il ripristino del canale, con la relazione tecnica in atti dell'arch. Angelo Barbati si è accertato che:

- il canale di scolo in argomento originariamente previsto per il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche in eccesso sui terreni agricoli nel tempo è divenuto recettore di acque nere e fognarie provenienti da servizi igienici di abitazioni e da allevamenti agricoli non collegati alla fogna comunale, se non anche di immissioni clandestine, e ciò ha ostacolato la realizzazione dei lavori di costruzione della condotta interrata;

-il progetto edilizio dell'immobile residenziale non era realizzabile senza l'interramento del tratto "A" del fosso in mancanza del quale non sarebbe stato possibile prevedere i parcheggi obbligatori e gli ingressi separati:

-i benefici dell'intervento della Provincia nel 2007, grazie al quale i tratti A-B-e C del fosso sono restati a secco per qualche tempo, non sono stati duraturi perché la fognatura non è stata realizzata a regola d'arte, perché il traffico e la sosta di automezzi ne hanno provocato la deformazione, lo schiacciamento e l'ostruzione, e l'amministrazione invece di provvedere alle riparazioni ha ritenuto di riattivare il vecchio tracciato dismesso e spezzettato in più parti;

- le analisi effettuate nel giudizio civile hanno inconfutabilmente evidenziato la presenza di liquame fognario.

La rimozione della tubazione costruita in variante, poiché di diametro inferiore a quello previsto, non può avvenire senza grave pregiudizio alla parte realizzata in conformità, come dai tre certificati di agibilità rilasciati, poiché, ricostruendo in terra il fossato esistente, si distrugge l'accesso a due delle tre abitazioni, sia pedonale che veicolare, e si diminuiscono gli spazi destinati ai parcheggi obbligatori. Comunque, non avrebbe senso ripristinare i due tratti A e C del fosso naturale mentre quello B della proprietà Di Girolamo è infossato.

Secondo l'art 67.2 delle n.t.a. del p.t.c.p. tutti gli interventi che coinvolgano parti di terreno agricolo devono essere rivolti al mantenimento dell'efficienza del sistema delle canalizzazioni ripristinandone la funzionalità ove danneggiata, ed ex art. 50.5 non è consentito interrompere o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque intercettate.

Né la relazione generale al p.r.g. né le nt.a. contengono riferimenti ai fossi di scolo, per cui in presenza di un tracciato che attraversa un centro abitato, nato quando il fosso di scolo preesisteva da

tempo, la soluzione sarebbe quella di armonizzare il tracciato viario del nuovo centro urbano con quello esistente del fosso e farlo confluire nella rete fognaria meteorica separata ove disponibile. Attualmente, tutto il percorso del fosso Mulino ricadente nel centro abitato di Moscufo risulta intubato ed interrato ad eccezione del tratto fra il limite di proprietà Scorrano ed i terreni dietro la chiesa, e qualora venisse tombato, trattasi di opera di urbanizzazione primaria che qualora eseguite dal privato devono essere scomputate dagli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 comma 2 d.p.r. n. 380/2001. Il tratto in questione in ogni caso non è a servizio dell'immobile dei ricorrenti che è collegato alla rete fognaria del Bivio Casone ma costituisce un convogliamento di acque meteoriche e/o fognarie provenienti da scarichi urbani o agricoli clandestini. L'ordinanza impugnata è quindi illegittima perché in contrasto con il p.r.g. ed il p.t.c.p. con l'art. 31 e 5 della legge n. 1150/41, perché fa riferimento a norme edilizie che riguardano zone agricole, ad un fosso di scolo che è tassativamente escluso dalla normativa delle aree urbane, perché viola l'art. 16 del d.p.r. n. 380/2001, non tiene conto delle modificazioni dello stato dei luoghi operate dall'amministrazione provinciale, è frutto di eccesso di potere perché la ipotetica demolizione farebbe venir meno l'esistenza delle superfici previste come pertinenze del fabbricato.

Concludevano quindi per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese e competenze di giudizio.

Il Comune di Moscufo si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 69 del 12.06.2017 veniva accolta la domanda di sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi.

Depositata la relazione di verifica disposta con ordinanza collegiale n. 231 del 12.07.2018, alla pubblica udienza di discussione dell'11.02.2022 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

2. Nel giudizio si controverte in ordine alla legittimità dei seguenti provvedimenti:

-atto prot. n. 1982 del 20.03.2017 con cui il Comune di Moscufo dichiarava la decadenza dei ricorrenti dal permesso di costruire in sanatoria n. 17/2013 rilasciato ai ricorrenti per i lavori di demolizione del tratto A di tubazione interrata e ricostruzione di detto tratto e opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, tratto di condotta denominato "C" come da sospensione dei lavori n. 1/2013.

- atto prot. 2636 del 13.04.2017 con cui il Comune di Moscufo richiamato il provvedimento di decadenza dal permesso di costruire in sanatoria di cui alla determina n. 94 del 20.03.2017, e vista la relazione dell'Ufficio Tecnico prot. n. 1461 del 24.02.2017, ingiungeva ai ricorrenti di ripristinare lo stato dei luoghi tramite la rimozione del tratto di tubazione interrata A eseguita in difformità dai titoli abilitativi su terreno fg 1 p.lle 754 e 1087 e ripristino del canale esistente, e la rimozione del tratto di tubazione interrata denominata C e ripristino del canale esistente.

Nel provvedimento di decadenza il Comune dava atto che il permesso di costruire in sanatoria prevedeva la realizzazione di opere da ultimarsi entro la data di un anno dal rilascio ossia entro il 12.06.2014, che il 9.05.2014 i ricorrenti avevano inviato una comunicazione di proroga dell'inizio dei lavori a far data dal 12.06.2016, ed una successiva dichiarazione di sospensione dei lavori del 13.06.2016 per la presenza di liquami nel tratto interessato, che la relazione peritale del 19.01.2017 del c.t.u. ing. Bevilacqua Emilio aveva concluso nel senso di dover sistemare la rete esistente nei tratti A e B per la tutela del sottosuolo, che dalla relazione di sopralluogo del 22.02.2017 era emersa la realizzazione di uno scavo utile a deviare parzialmente l'acqua intubata ed il canale a cielo aperto

ma non idonea alla posa in opera delle tubazioni di cui al pc 17/2013, e che il permesso di costruire doveva intendersi decaduto non emergendo dallo scavo effettuato l'intenzione di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione.

Il permesso di costruire n.17/2013 dichiarato decaduto era stato rilasciato per la demolizione del tratto A di tubazione interrata e ricostruzione del detto tratto e opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e tratto di tubazione C come da ordinanza di sospensione dei lavori n. 1 del 6.02.2013, in cui veniva contestato ai ricorrenti:

-la realizzazione di opere in difformità rispetto al titolo abilitativo originario n. 46/2002 e precisamente la realizzazione di un tratto di tubazione interrata DN250 che va da via della Libertà fino alla p.lla foglio 1 n. 611, e la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo e precisamente la realizzazione di un tratto di tubazione interrata DN 250 circa fino a sfociare nel canale Mulino.

Con l'ordinanza collegiale n. 231/2018 questo T.a.r. ha disposto una verifica per acquisire i seguenti elementi di giudizio:

- rappresentazione dello stato dei luoghi;
- posizionamento, caratteristiche e funzione attualmente assolta dai due tratti di tubazione interrata (A e C), anche in relazione al tratto B;
- descrizione delle difformità rispetto alla concessione edilizia 46/2002 (e eventuali successive varianti);
- lavori necessari per l'adeguamento alle prescrizioni del permesso in sanatoria n. 17/2013;
- lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi secondo l'ordinanza impugnata;
- se, e in che misura, tali lavori interessano il fabbricato dei ricorrenti e relative pertinenze;
- eventuali problematiche igienico sanitarie derivanti dal ripristino del "canale di deflusso".

Dalla relazione di verifica a cura dell'arch. Lucia Morretti, funzionario del VI Settore del Comune di Chieti, è emerso quanto segue:

-la concessione edilizia n.46/2002 rilasciata per la demo-ricostruzione di un fabbricato esistente prevedeva, come da relazione tecnica, la sistemazione del Canale Molino nel tratto di proprietà dei ricorrenti, mediante realizzazione di pareti con struttura in cemento armato al canale di scolo con le medesime caratteristiche dell'attuale imbocco che attraversa la provinciale, e copertura del canale con lastre carrabili prefabbricate in modo da renderlo ispezionabile in qualunque momento. Nella seduta del 7.11.2002 la Commissione edilizia esprimeva parere favorevole a condizione che il fosso di scolo insistente sulle p.lle 531,814,532 e 535 venisse adeguatamente sistemato in maniera tale da garantire il deflusso delle acque meteoriche;

-dall'ispezione dei luoghi è emerso che in luogo della sistemazione del canale autorizzata è stato posto in opera un tubo del diametro di 30 cm invece che di 60 cm nel primo tratto A e un tubo del diametro di 20 cm nel tratto C, il cui diametro è insufficiente a garantire una portata del Canale Molino corrispondente a quella del manufatto scatolare previsto dalla concessione edilizia n. 46/2002;

-le indagini ispettive effettuate da ditte specializzate hanno evidenziato un problema di ostruzione diffuso delle opere idrauliche determinato dalla riduzione della sezione del passaggio delle condotte nonché la presenza nelle acque di concentrazioni elevate di sostanze organiche con superamento dei parametri legali tali da far desumere la presenza di acque di scarico;

-per eliminare le difformità e realizzare le opere previste nel permesso in sanatoria n.17/2013 occorre ristabilire la portata lungo tutto il tratto del canale Molino riallineando le quote e le pendenze previa pulizia e risagomatura del canale in terra esistente su tutto il tratto dalla proprietà Scorrano fino alla viabilità oltre la Chiesa;

-per ottemperare alla ordinanza di ripristino n.3/2017 occorre rimuovere i tratti di tubazione interrata, ma le lavorazioni richieste dal Comune non possono restare limitate al tratto di canale di dieci metri ma devono essere estese anche all'adiacente area Di Giacomo di circa 60 metri, in mancanza della quale si creerebbe un fossato aperto che potrebbe fungere da risalita delle acque provenienti dal canale di scolo che convoglia le acque provenienti da monte;

- la riapertura del canale interessa un'area adiacente il fabbricato senza rispetto delle distanze di legge e potrebbe determinare problematiche igienico sanitarie a causa della contaminazione delle acque.

3. Tanto premesso in fatto, il ricorso nel merito è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

3.1 Destituito di fondamento è il primo motivo con cui i ricorrenti assumono che il Comune di Moscufo avrebbe di fatto delegato interventi sulla rete fognaria che rientrerebbero nelle sue attribuzioni.

Trattasi all'evidenza di un profilo che non incide sulla legittimità dei provvedimenti impugnati dal momento che nella fattispecie in esame, con la decadenza del permesso di costruire di cui al gravato atto prot. n.1982 del 20.03.2017, è in discussione l'inottemperanza da parte dei ricorrenti ad una precisa condizione imposta in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria con opere n.17/2013 nonché per superare l'atto di sospensione dei lavori prot. n.4550 del 13.06.2016 che aveva rilevato la realizzazione di una canalizzazione nei tratti A e C in difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati in precedenza per la ristrutturazione del fabbricato preesistente.

Non si discute pertanto di interventi che richiedevano la compartecipazione dell'amministrazione comunale, ma il cui onere ricadeva integralmente ed esclusivamente a carico dei destinatari della concessione edilizia. Né può legittimamente sostenersi che l'inottemperanza da parte dei ricorrenti ad una precisa condizione imposta in sede di rilascio del titolo edilizio dovesse ricadere a carico dell'amministrazione comunale, o richiedere un intervento sostitutivo in funzione suppletiva del Comune rispetto ad inconvenienti determinati dalle difformità riscontrate, ossia dalla realizzazione di tubazioni di diametro assai inferiore a quelle autorizzate, e ciò a prescindere dalla confluenza nel canale di acque non meteoriche.

3.2 Del pari rispetto al secondo motivo di ricorso alcun rilievo inficiante dei provvedimenti impugnati può attribuirsi all'intervento della Provincia di Pescara in quanto risalente al 2007, ossia a data anteriore al rilascio del permesso di costruire decaduto, e quindi in presenza di una modificazione dello stato di fatto preesistente al rilascio del permesso di costruire da cui i ricorrenti sono decaduti, per mancata ultimazione dei lavori nei termini. La condizione apposta in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria con opere è stata oggetto di acquiescenza da parte dei ricorrenti che non possono pertanto contestare in questa sede l'utilità o efficienza dei lavori di

ripristino oggetto della ingiunzione contestata. Del resto, come accertato anche in sede di verifica, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è stato determinato dalla esecuzione da parte dei ricorrenti di opere in difformità rispetto ai titoli abilitativi in precedenza rilasciati, e la circostanza non è stata oggetto di contestazione, non essendo stato interposto gravame avverso il presupposto ordine di sospensione dei lavori in cui risultava accertato che, in difformità dalla concessione edilizia n. 46/2002 e dalle successive d.d.i.a.a., risultavano installati nei tratti di proprietà dei ricorrenti tratti di tubazione interrata DN 250 in luogo di quella di dimensioni almeno DN 800/1000 oggetto della concessione edilizia n. 46 cit. rilasciata per la ristrutturazione del fabbricato esistente. Per tali ragioni del tutto inammissibili si appalesano le questioni relative alla legittimità dell'ordine di riduzione a conformità in quanto contrastante con la normativa tecnica di attuazione di regolazione dei canali di scolo, dal momento che in tal modo si finisce con l'introdurre censure volte a contestare la stessa legittimità della condizione a suo tempo apposta al permesso di costruire ed accettata dagli istanti con il suo rilascio. Allo stesso modo non possono trovare ingresso censure volte a censurare il merito dell'azione amministrativa nelle scelte di programmazione del territorio e di organizzazione e dislocazione del tracciato della rete idrica a servizio della zona.

Dalla verifica espletata è risultato confermato che la riduzione della sezione delle tubazioni realizzate in luogo di quelle assentite ha reso la condotta insufficiente a garantire una portata del Canale Molino corrispondente a quella del manufatto scatolare previsto dalla concessione edilizia n. 46/2002. Di qui l'irrelevanza dell'intervento realizzato dalla Provincia nel lontano 2007, come di ogni altra questione inerente la sua idoneità alla funzione cui era destinato anche in relazione agli eventi che ne hanno determinato la inefficienza. All'evidenza trattasi di circostanze che sono state sottoposte dai ricorrenti al Comune in sede di deposito di istanza di integrazione della richiesta di sanatoria, e la cui omessa, inadeguata o non aggiornata valutazione doveva essere semmai contestata interponendo gravame avverso la condizione apposta alla concessione in sanatoria. I ricorrenti non possono quindi invocare a sostegno della asserita inadeguatezza dei lavori oggetti di ripristino il comportamento della Provincia che non incide sulla legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune, in quanto volti a ripristinare uno stato legittimamente autorizzato. In ogni caso la Provincia è restata estranea al procedimento amministrativo in argomento, ed al presente giudizio, ed i ricorrenti non hanno comunque allegato di aver posto in essere alcuna iniziativa diretta volta a sollecitare l'esercizio del suo intervento nell'ambito delle sue competenze, anche laddove si assume che l'intervento di riduzione in pristino richiesto dal Comune sarebbe impercorribile ed inidoneo alla risoluzione della problematica relativa alla contaminazione delle acque meteoriche come emersa nel giudizio per a.t.p. intrapreso dagli stessi ricorrenti innanzi al Tribunale Civile di Pescara con ricorso del 13 giugno 2016.

Da quanto esposto, nonché dagli esiti della verifica espletata, è restata confermata la improcrastinabilità del ripristino imposto dal Comune per restituire funzionalità al canale oggetto di intervento e per evitare che le opere realizzate dai ricorrenti in difformità dai titoli abilitativi rilasciati possano interferire e ostacolare il regolare deflusso delle acque non reso possibile dalla sezione ridotta dei canali esistenti.

3.2 Allo stesso modo non possono trovare ingresso nel presente giudizio le censure con cui si deduce che la rimozione e sostituzione delle tubazioni esistenti non potrebbe essere realizzata senza pregiudizio della parte in conformità.

Costituisce *ius receptum* che una siffatta valutazione non pertiene la legittimità del provvedimento di ripristino impugnato, dal momento che all'amministrazione che procede non compete di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di ripristino, se esso possa essere attuato senza pregiudizio per la parte conforme, trattandosi di valutazione propria della fase esecutiva nell'ambito della quale

le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo alla staticità o fruibilità degli interventi edilizi già eseguiti, senza che ciò impatti sulla legittimità del presupposto ordine di ripristino.

In definitiva il ricorso va respinto e, in ragione della peculiarità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio ad eccezione delle spese di verifica che per effetto della soccombenza virtuale vanno poste integralmente a carico di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Condanna parte ricorrente al rimborso in favore del verificatore incaricato arch. L Moretti dell'importo di € 2000,00 (duemila/00) a titolo di compenso per l'attività professionale prestata, nonché dell'importo di € 6100,00 (seimilacento/00) in favore dell'ausiliaria ditta specializzata Geoindagini s.r.l.s.s. con incarico e preventivo autorizzato come da ordinanza di questo T.a.r. n.138/2021, il tutto oltre accessori se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE
Renata Emma Ianigro

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO